



## DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI ON-LINE DEL CIP

### Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare, approvato con delibera di Segretario Generale n. 148 del 22/12/2021 istituisce e regola l'Albo Fornitori e Professionisti on-line del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito "CIP").

L'Albo Fornitori e Professionisti on-line (di seguito "Albo digitale") è lo strumento con cui il CIP procede alla acquisizione di servizi e forniture e all'affidamento di lavori in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche "Codice") e della normativa di riferimento.

Il presente disciplinare è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo digitale in conformità al "*Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria in applicazione del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016*" del CIP disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (di seguito "Regolamento Acquisti").

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo digitale sono erogati attraverso la piattaforma web: <https://comitatoparalimpico.acquistitelematici.it>

L'Albo digitale presenta carattere aperto, pertanto gli Operatori Economici in possesso dei requisiti necessari possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Albo stesso, purché provvedano ad aggiornare i propri dati, sottoscrivendo una nuova autocertificazione finale ogni 12 mesi, per mantenere attiva l'abilitazione.

L'Albo è suddiviso nelle seguenti categorie:

- AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI
- FORNITORI DI BENI O SERVIZI
- TECNICI PROGETTISTI E ASSIMILATI
- PROFESSIONISTI
- OPERATORI SOCIALI

Si specifica che nella categoria PROFESSIONISTI non sono ricompresi gli AVVOCATI i quali dovranno richiedere l'iscrizione all'istituto Elenco Avvocati del CIP, conformemente a quanto previsto dall'apposito Avviso, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, e dal Regolamento Acquisti.

Si precisa altresì che, con l'istituzione dell'Albo digitale, a far data dal 04/04/2022 verrà dismesso l'Albo Fornitori precedentemente istituito dal CIP.

Gli Operatori Economici che intendano essere inseriti nell'Albo digitale, ancorché già iscritti nel precedente Albo Fornitori, dovranno procedere a nuova iscrizione in forma telematica attraverso il portale, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente disciplinare.

## **Art. 2 - Campo di applicazione**

Ai sensi del Regolamento Acquisti, l'Albo digitale sarà utilizzato per individuare gli Operatori Economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e per le procedure relative ad interventi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016, qualora non sia possibile l'approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e/o Me.Pa.

## **Art. 3 - Preventiva pubblicazione**

La formazione dell'Albo digitale avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale del CIP: [www.comitatoparalimpico.it](http://www.comitatoparalimpico.it)

## **Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione**

L'Operatore Economico per ottenere l'iscrizione all'Albo digitale nelle competenti categorie deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

Il possesso dei requisiti è autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Il CIP si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese.

In ogni momento il CIP, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Dopo l'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà essere aggiornata tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente al possesso dei suddetti requisiti.

## **Art. 5 - Procedimento di iscrizione**

L'Operatore Economico che intende essere inserito nell'Albo digitale dovrà procedere all'iscrizione esclusivamente in forma telematica attraverso il portale.

Ai soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, comma 3, viene richiesto il rilascio delle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale da sottoscrivere con firma digitale.

Agli Operatori Economici viene richiesto il rilascio di una autocertificazione finale da sottoscrivere con firma digitale.

Può essere richiesta l'iscrizione in più categorie.

L'Operatore Economico già iscritto all'Albo digitale può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria di iscrizione mediante nuova istanza, da presentarsi esclusivamente in forma telematica, in maniera conforme alle prescrizioni dettate.

E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di consorzi. E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più consorzi. Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i Soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. L'iscrizione all'Albo digitale è totalmente gratuita.

In apposite sezioni del Portale sono disponibili per gli Operatori Economici il manuale operativo per la registrazione e la procedura di supporto tramite helpdesk dedicato.

## **Art. 6 - Aggiornamento e Pubblicità dell'Albo**

Nel momento in cui l'Operatore Economico ha completato, in maniera conforme alle prescrizioni dettate, l'inserimento di tutte le informazioni obbligatorie richieste dal portale viene automaticamente abilitato e inserito nell'Albo digitale, nella categoria di competenza.

Ai sensi del D.lgs. 33/2013, l'elenco degli operatori economici iscritti all'interno dell'Albo digitale è pubblicato, riportando esclusivamente la ragione sociale / nominativo e la data di iscrizione per ciascun operatore.

## **Art. 7 - Utilizzazione dell'Albo**

La scelta degli Operatori Economici da invitare all'interno di ciascuna categoria, compatibilmente con gli specifici obiettivi da raggiungere, può avvenire tramite sorteggio o seguendo un criterio di rotazione previo esame comparativo dei requisiti posseduti, con la possibilità, valutata l'esecuzione di precedenti contratti, di riconfermare l'invito ai soggetti aggiudicatari.

L'iscrizione all'Albo digitale non è obbligatoria ai fini dell'invito a una procedura di gara o all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

L'inclusione dell'Operatore Economico nell'Albo digitale non costituisce titolo per pretendere l'invito a una procedura di gara o l'affidamento di lavori, servizi o forniture ed il CIP non è assolutamente vincolato nei confronti dell'Operatore Economico iscritto.

Gli Operatori Economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

## **Art. 8 - Cancellazione dall'Albo**

La cancellazione dall'Albo digitale è prevista nei seguenti casi:

- sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per due volte consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta;
- accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione di una prestazione affidata;
- a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato.

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'Operatore Economico, con la fissazione di un termine di 15 giorni per eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

**La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni.**

## **Art. 9 - Aggiornamento dell'iscrizione**

L'Operatore Economico regolarmente iscritto all'Albo digitale è tenuto ad aggiornare la propria iscrizione ogni **12 mesi**, attraverso la sottoscrizione, con firma digitale, di una nuova autocertificazione finale.

**La piattaforma invierà automaticamente un avviso agli Operatori Economici interessati 30 giorni prima della scadenza della propria iscrizione.**

In caso di mancato aggiornamento dei dati e sottoscrizione di nuova autocertificazione finale da parte dell'Operatore Economico entro i termini suindicati, lo stesso sarà automaticamente sospeso dal sistema fino al completamento della procedura di aggiornamento.